



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n. vedi intestazione digitale*

*Class. 34.43.01 / Fasc. 8.43.01/2021 SSPNRR*

*Roma* vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità  
dello Sviluppo

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Atlas Solar 2 s.r.l.  
[Atlassolar2@legalmail.it](mailto:Atlassolar2@legalmail.it)

*Oggetto:* **[ID: 8117] MARTIGNACCO, FAGAGNA (UD):** Progetto di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 18,01 MW, da realizzarsi nei Comuni di Martignacco (UD) e Fagagna (UD).

**Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA**

**Proponente:** Atlasa Solar 2 S.r.l.

**Parere**

*E.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio del  
Friuli Venezia Giulia  
[sabap-fvg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fvg@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Area Ambiente, Territorio, Energia  
Servizio valutazioni ambientali  
[ambiente@certegione.fvg.it](mailto:ambiente@certegione.fvg.it)

Alla Provincia di Udine  
[provincia.udine@cert.provincia.udine.it](mailto:provincia.udine@cert.provincia.udine.it)

Al Comune di Martignacco (UD)  
[comune.martignacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.martignacco@certgov.fvg.it)

Al Comune di Fagagna (UD)  
[comune.fagagna@certgov.fvg.it](mailto:comune.fagagna@certgov.fvg.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

**VISTO** l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

**VISTO** l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

**VISTO** il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi



dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

**VISTO** il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

**PREMESSO** che la Società **Atlas Solar 2 S.r.l.** con nota acquisita agli atti del MASE con prot. 22205-A del 22.02.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

**PREMESSO** che con nota prot. n. 7123831 del 07.10.2022, agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot.n. 4292-A del 07.10.2022, il MiTE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MASE sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8424/12435>.

**CONSIDERATO** che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

**PREMESSO** che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot.n. 4522-P del 14.10.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia con nota prot.n. 20323-P del 04.11.2022 ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 5372-P del 07.11.2022 questo Ufficio ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa al MASE e al Proponente.

**CONSIDERATO** che la Società Proponente con nota del 23.02.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 2686-A del 24.02.2023 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 3316-P del 08.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP a valle della documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata sul sito del MASE.

**CONSIDERATO** che con nota del 01.03.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 3137 del 06.03.2023 la società proponente ha rettificato la documentazione integrativa già trasmessa.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 5912 del 19.05.2023 il MASE ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa nella quale ha richiesto al Proponente di riscontrare anche la documentazione richiesta dal MiC.

**CONSIDERATO** che con nota del 01.06.2023 acquisita agli atti con di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 10401 del 08.06.2023 il Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta dal MASE con la nota su menzionata.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente con nota prot. n.18058 del 14.09.2023 agli atti della Scrivente acquisita con nota prot. n. 20510 del 15.09.2023 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 21123-I del 21.09.2023 (assegnato in data 22.09.2023) il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che con nota prot.n. 21027-I del 21.09.2023 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** quanto segue in merito al progetto presentato.

#### **[Localizzazione dell'intervento]**

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Sintesi non tecnica, elaborato *Tav\_SINI\_SintesiNonTecnica.pdf*) «l'area di interesse per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un'estensione complessiva di circa **34,5 ha**, nella disponibilità del proponente, anche se la **superficie reale d'intervento risulta essere di circa 24,0 ha**. L'Area è ubicata **Regione Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Martignacco (UD)** ad una quota di circa 102 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante.

[...] Si precisa che la particella 111 del foglio di mappa 22, pur all'interno del campo, non fa parte dell'area destinata all'impianto agrivoltaico ed è comunque asservita da strada interna (v. figg. 4 e 5).

La predetta area sarà adibita ai due impianti agrivoltaici così distinti:

- **Impianto denominato "Martignacco 1** – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 154.439,00 (pari al 44% della superficie complessiva d'intervento) e superficie d'intervento pari a circa mq 116.129,00;
- **Impianto denominato "Martignacco 2"** – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 191.191,00 (pari al 55% della superficie complessiva d'intervento) e superficie d'intervento pari a circa mq 128.645,00.



[...] L'Area oggetto dell'intervento è ubicata geograficamente a Sud-Ovest del centro abitato del Comune di Martignacco e ricade in **zona omogenea "E" con destinazione agricola**.

Nello specifico l'area interessata risulta **inserita in un contesto paesaggistico di tipo rurale** con presenza, nelle immediate vicinanze, di sporadiche costruzioni edilizie.

Le opere di connessione, costituite da elettrodotto interrato, **ricadono in parte nel Comune di Martignacco (UD) e in parte nel Comune di Fagnacco (UD)**. Per quanto riguarda l'elettrodotto interrato di collegamento del campo fotovoltaico alla cabina primaria di e-distribuzione, questo avrà una lunghezza di c.ca 7,1 km e percorrerà la viabilità esistente. Lungo il percorso di connessione si dovranno attraversare dei canali d'acqua e condotte interrate, il superamento dei quali sarà possibile applicando la tecnica del "no-dig" o "perforazione teleguidata" che permette la posa in opera di tubazione e cavi interrati senza ricorrere agli scavi a cielo aperto e senza compromettere il naturale flusso del corso dell'acqua.

All'impianto fotovoltaico, inoltre, sarà associato **un impianto di agro-forestazione** sia per consentire un monitoraggio ambientale dell'area oggetto di studio e sia per la realizzazione di un apiario con la piantumazione di siepi ed alberi melliferi per l'aumento della biodiversità e consentire, quindi, lo sviluppo di un apiario nell'area di progetto, del quale se ne parlerà in apposita relazione allegata alla presente, già anticipata nel paragrafo».




Fig. 1 Vista di insieme delle aree di intervento



Fig. 2 Aree destinate alla realizzazione del campo fotovoltaico



Fig. 3 Vista aerea delle aree di pertinenza del solo campo fotovoltaico

### [Descrizione del progetto]

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Sintesi non tecnica, elaborato *Tav\_SINI\_SintesiNonTecnica.pdf*): «L'impianto fotovoltaico in proposta è di tipo a terra ad inseguimento solare mono-assiale, non integrato, da connettere alla rete (*grid-connected*) in modalità trifase in media tensione (MT). Si tratta di impianti a inseguimento solare con moduli fotovoltaici in silicio



MINISTERO DELLA CULTURA  
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

monocristallino, montati in configurazione unifilare su strutture metalliche (*tracker*) aventi un asse rotante (mozzo) per permettere l'inseguimento solare».

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Relazione tecnica generale *TAVR01\_RelazioneTecnicaGenerale.pdf*): «L'impianto agrivoltaico è costituito da due sottocampi denominati “**Martignacco 1**” e “**Martignacco 2**” e sorgeranno nella Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Martignacco (Provincia di Udine); [...]».

Gli impianti fotovoltaici avranno potenze rispettivamente di:

- **Martignacco 1** potenza massima di picco 9006 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 8250 kW;
- **Martignacco 2** potenza massima di picco 9006 kW e potenza nominale in uscita dagli apparati di conversione (AC) pari a 8250 kW.

L'area d'interesse (di seguito “Area”) per la realizzazione degli impianti agrivoltaici a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un'estensione complessiva di circa 34,5 ha, nella disponibilità del proponente, anche se la superficie reale d'intervento risulta essere di circa 24,0 ha. L'Area è ubicata Regione Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Martignacco (UD) ad una quota di circa 102 ml s.l.m. e non risulta acclive ma piuttosto pianeggiante.

La predetta “area” sarà adibita ai due impianti agrivoltaici e saranno così distinti:

- **Impianto denominato “Martignacco 1** – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 154.439,00 e superficie d'intervento pari a circa mq 116.129,00;
- **Impianto denominato “Martignacco 2”** – superficie complessiva a disposizione del proponente pari a circa mq 191.191,00 e superficie d'intervento pari a circa mq 128.645,00.

Si precisa che la particella 111 del foglio di mappa 22, pur all'interno del campo, non fa parte dell'area destinata all'impianto agrivoltaico ed è comunque asservita da strada interna come di seguito evidenziato».

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Relazione Tecnica e disciplinare, Elaborato *TAVR02\_RelazioneTecnicaeDisciplinare.pdf*): «[...] Per quanto riguarda l'elettrodotto interrato di collegamento del campo fotovoltaico alla cabina primaria di e-distribuzione, questo avrà una lunghezza di circa 7,4 km e percorrerà la viabilità esistente.

Saranno posizionate due cabine di consegna (una per il campo agrivoltaico “Martignacco 1” e una per il campo agrivoltaico “Martignacco 2” e denominate rispettivamente “Cabina FTV Atlas Re Nogaredo 1” e “Cabina FTV Atlas Re Nogaredo 2”). La “cabina FTV Atlas Re Nogaredo 1” si collegherà alla rete elettrica esistente di e-distribuzione con un elettrodotto elicordato ad elica (20 KV) sia in prossimità di una cabina esistente di E-Distribuzione denominata “Cabina C.li Passeri” sia alla cabina primaria di E-distribuzione “Fagagna”. La “cabina FTV Atlas Re Nogaredo 2” si collegherà alla rete elettrica esistente di e-distribuzione con un elettrodotto elicordato ad elica (20 KV) sia in prossimità di una cabina esistente di E-Distribuzione denominata “Cabina FVT Dadj Club” sia alla cabina primaria di E-distribuzione “Fagagna”.

[...] L'impianto in progetto è costituito dai seguenti componenti:

- strutture per il supporto dei moduli (*tracker* mono-assiali) ciascuna alloggiante i moduli fotovoltaici disposti in verticale su due file in modalità “*portrait*”; tali strutture di supporto costituiscono una stringa elettrica e ciascuna di esse presenta n. 24 moduli fotovoltaici; sono previsti 647 stringhe da 24 moduli cadauna per ogni sottocampo;
- moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della tipologia Jinkosolar da 580 Wp o altro prodotto similare e/o di potenza elettrica tale da avere la stessa potenza totale stabilita in progetto; sono previsti 15528 moduli fotovoltaici per ogni sottocampo;
- inverter della tipologia SMA Solar Technology del tipo Sunny Central SC 2750 \_EV, o altro prodotto similare, dotate di trasformatore, il tutto rinchiuso in strutture denominate “Power Station” dotate anche di vani tecnici per i servizi ausiliari e da ubicare all'interno della proprietà secondo le posizioni indicate nell'elaborato planimetria impianto; sono previsti 3 inverter per ogni sottocampo;
- 3 containers in metallo adibito a vano tecnico per la gestione dell'impianto apiario;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell'impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati in BT/MT;
- aree di stoccaggio materiali posizionate in diversi punti del parco, le cui caratteristiche (dimensioni, localizzazione, accessi, etc) verranno decise in fase di progettazione esecutiva;



- cavidotto interrato in MT (20 kV) di collegamento tra le cabine di campo (cabine inverter) e le cabine principali d'impianto per la connessione degli impianti fotovoltaici;
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem o tramite comune linea telefonica;
- impianto di agro-forestazione e relativo apiario».




Fig. 4 Planimetria impianto. A sinistra, impianto Martignacco 2; a destra, impianto Martignacco 1.






Fig. 5 Planimetria generale dell'impianto

### [Caratterizzazione del sito e opere di mitigazione]

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Studio di impatto ambientale, Elaborato *Tav\_SIAI\_StudioImpattoAmbientale.pdf*): «Il sistema dell'area è prevalentemente agrario. Alla data dei sopralluoghi è caratterizzato da monoculture cerealicole/orticole, pressoché assenti i vitigni e un tessuto residenziale importante, con alcune aree di tipo produttivo industriale. L'altra tipologia caratteristica sono la presenza di siepi arboree che dividono le particelle agricole. [...] È bene sottolineare che sul terreno che ospiterà l'impianto non risultano presenti specie erbacee/arbustive di interesse conservazionistico ed alberi di rilevante interesse naturalistico, ornamentale o di pregio, ma sono presenti esclusivamente aree a coltivazione cerealicola/orticola di rotazione.

Tuttavia, la "Carta dei valori" riportata nel PGT 8C, descrive per l'area una identità produttiva legata alla produzione del "DOC Friuli Grave", in area vasta non si rintracciano colture legnose limitrofe alla centrale fotovoltaica.

[...] All'omogeneizzazione agricola dell'area oggetto di intervento, anche se le particelle sono contornate da una cortina arborea che ne delimita il confine, si è deciso di contrapporre con il presente progetto un intervento di agri-voltaico per la produzione mellifera, piantumando lungo il perimetro esterno dell'impianto siepi arbustive, piante arboree e coltivazioni foraggere nel campo, in modo di innalzare la qualità agronomica del sito e mantenere il valore di produzione agricola del sito».

### [Contesto paesaggistico]

Secondo quanto riportato dal Proponente (Cfr. Relazione paesaggistica, Elaborato *Tav\_RP\_RelazionePaesaggistica.pdf*): «L'area di progetto ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio n. 8 Alta Pianura Friulana e Isontina del PPR-FVG approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n. 0111.

[...] In merito alle componenti idrologiche il tracciato del cavidotto interrato in proposta, che si sviluppa su strada esistente, interferisce con l'area tutelata per legge inerente il corso d'acqua pubblico Fosso Tampognacco (cod asta 511 R.D. 5/0271923) e relativa fascia di rispetto di 150 metri [...]. Lungo il tracciato del cavidotto interrato si dovranno attraversare dei canali d'acqua (Roggia di Palma), il superamento dei quali sarà possibile applicando la tecnologia el "no dig" o "perforazione teleguidata".

[...] In merito alla rete ecologica regionale l'ambito paesaggistico è strutturato in campi chiusi, siepi, boschetti, filari, fossati e strade rurali (**morfortipo Mosaici agricoli e campi chiusi**): caratterizzano ampi spazi dell'alta pianura friulana e si configurano con tessiture agrarie di tradizione medioevale e basso medioevale; si tratta di un mosaico in cui si embricano senza ordine apparente seminativi nudi e parcelle chiuse con presenza di siepi, alberature, difese murate, braide. [...] . La funzione di questi ambienti oltre ad essere produttiva è anche di tipo ecologico-ambientale. Infatti le siepi, i filari di essenze arboree disposti perlopiù a delimitare i confini, le strade rurali a volte in trincea, la rete dei fossi e dei canali caratterizzano questo tipo di mosaico e creano un ambiente riconoscibile e particolare dal punto di vista precettivo e vario dal punto di vista ecologico. Nel paesaggio rurale di questa pianura assumono particolare rilievo anche i lombi di prato stabile e i filari di gelso che sono spesso presenti con la tradizionale forma a capitozzo, a testimonianza della passata diffusione dell'industria serica. In seguito al declino di tale attività si



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

è temporaneamente perso il valore produttivo di questi elementi che però mantengono un importante valore storico e culturale. La significatività dell'area quindi è legata alla persistenza di un mosaico paesaggistico con conformazione a campi chiusi, delimitati da siepi e filari di alberi, che rappresenta uno dei tratti caratteristici del paesaggio storico della pianura. La composizione paesaggistica si offre come un mosaico nel quale convivono spazi esclusivamente riservati a un'agricoltura intensiva, in Friuli in larga parte sinonimo di monocoltura maidica e aree dove la conformazione del territorio ha mantenuto caratteri tradizionali. Per queste porzioni, come per larga parte della pianura, la conformazione a campi chiusi delimitati dalle siepi e dagli alberi era uno dei tratti distintivi del paesaggio agricolo.

Le aree che svolgono funzioni ecologiche omogenee sono definite "ecotopi" e sono l'elemento base della rete ecologica regionale.

**L'area di studio risulta ricompresa, a livello funzionale prevalente, nell'ecotopo *Tessuto connettivo rurale*.**

La categoria *Tessuto connettivo rurale* sta ad indicare una rete densa che funziona, appunto, come un tessuto dove è necessario operare una doppia lettura ecologica e storica per capire ed individuare unità territoriali il cui assetto attuale deriva da processi storici conservatisi nel tempo o congelati ad un certo stadio di evoluzione. Gli elementi dell'agroecosistema (come ad esempio le siepi, i filari alberati, i filari di gelsi, le capezzagne inerbite, le piccole aree boscate) assumono così una valenza plurima, sia ecologica che storico testimoniale ed identitaria.

[...] L'area oggetto d'intervento appartiene al Tessuto connettivo rurale identificato con codice: **cod. 08115 AREA RURALE A SUD DI MARTIGNACCO. Si tratta di un'area caratterizzata dalla presenza di sistemi agricoli complessi con resti di vegetazione spontanea, che garantisce una buona funzionalità connettiva. L'area non è stata interessata da interventi di riordino fondiario e conserva ampie superfici caratterizzate da struttura a mosaico a campi chiusi. La vegetazione arborea è rappresentata per lo più da boschetti di robinia e impianti di latifoglie. Include la *Campagna di Plasencis*, paesaggio rurale storico segnalato nella Rete rurale nazionale. Gli elementi dell'agroecosistema (come ad esempio le siepi, i filari alberati, i filari di gelsi, le capezzagne inerbite, le piccole aree boscate) assumono così una valenza plurima, sia ecologica che storico testimoniale ed identitaria.**


Per queste porzioni, come per larga parte della pianura, la conformazione a campi chiusi delimitati dalle siepi e dagli alberi è uno dei tratti distintivi del paesaggio agricolo dove viene prescritta la conservazione, il ripristino e l'incremento dei prati stabili residui, degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate.

L'area d'intervento non interessa elementi dei prati stabili residui né elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite). La presenza degli elementi funzionali dell'agroecosistema è riscontrabile nella parte sud-sud est ed in parte a nord delle aree oggetto di studio mentre risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese confinanti con la viabilità interpodereale.

Il progetto prevede di perimetrare l'area d'impianto con essenze autoctone a pronto effetto disposte a delimitare i confini e materializzare lo schema di parcellizzazione del territorio, in quanto questi elementi funzionali tipici del morfotipo in esame risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese confinanti con la viabilità interpodereale. La funzione di questi elementi è di tipo ecologico-ambientale. Infatti le siepi, i filari di essenze arboree disposti a delimitare i confini, caratterizzano questo tipo di mosaico e creano un ambiente riconoscibile e particolare dal punto di vista precettivo e dal punto di vista ecologico, garantendo una buona funzionalità connettiva. Questo permette di riconnettere gli elementi funzionali esistenti attraverso una riproposizione degli elementi dell'agroecosistema tradizionale, i quali, sebbene abbiano valore botanico spesso non rilevante, rivestono una notevole valenza faunistica e costituiscono elementi di connessione fondamentali.

La realizzazione dell'impianto non interrompe la connettività ecologica e non interessa paesaggi rurali storici.





**Fig. 6** Tessuto connettivo rurale cod. 08115

In merito alla Rete dei Beni Culturali, si rileva la compatibilità e la non interferenza degli impianti in proposta con gli obiettivi della Parte statutaria della Rete dei beni culturali, e con i relativi ulteriori contesti.

In merito alla Rete della Mobilità Lenta, si rileva la compatibilità e la non interferenza degli impianti in proposta con gli obiettivi della Parte statutaria e strategica della Rete della Mobilità Lenta; che l'impianto è posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e che non compromette visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR.

In merito agli indirizzi di piano ed agli obiettivi definiti all'art.8.2 della NTA del PPR:

- Il layout d'impianto limita la larghezza delle fasce dei pannelli al fine di mantenere la permeabilità del suolo;
- Viene inerbito il terreno sotto i pannelli fotovoltaici;
- Le recinzioni sono permeabili alla piccola fauna (di taglia simile alla lepore);
- Dallo studio delle mappe di intervisibilità verosimile (MIV) che risultano dall'analisi percettiva del paesaggio e dai foto-inserimenti si rileva che i valori di intervisibilità massimi registrati sull'area di studio sono classificati medi. Questi si rilevano in generale: a ridosso delle aree di progetto. Sono state analizzati quindi i valori di intervisibilità in corrispondenza degli elementi identitari e strutturali del contesto paesaggistico di intervento fornendo dimostrazione che il progetto ha una incidenza bassa in termini di percezione. Sarà cura degli Enti preposti apportare, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni ove necessarie».

***[Idoneità scelta localizzativa e analisi di intervisibilità dell'impianto]***

**CONSIDERATO** che relativamente alla scelta localizzativa delle opere di progetto in relazione alla normativa nazionale e agli indirizzi regionali in merito all'individuazione delle aree e dei siti idonei o non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici (in particolare, Art. 20 D.Lgs. 199/2021 così come aggiornato dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50; DM 10 settembre 2012 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) il Proponente, in sede di documentazione integrativa (cfr. Risposta alla richiesta di documentazione integrativa – Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 07.11.2022, prot. 005372-P, elaborato *Tav\_MII\_IntegrazioneMIC\_Prot\_5372-P.pdf*) ha specificato quanto segue: «dall'analisi rappresentata nell'elaborato grafico di verifica dei criteri espressi al comma 8 lett. c) quater dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 si deduce che l'impianto in progetto non ricade in area non idonea.


[...] Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

[...] Nel merito l'area di impianto non interessa:



- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
  - zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
  - zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  - le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
  - le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
  - le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
  - le Important Bird Areas (I.B.A.);
  - le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
  - le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
  - zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
- [...] In merito agli indirizzi definiti dal PPR inerenti i campi fotovoltaici:
- il layout d'impianto limita la larghezza delle fasce dei pannelli al fine di mantenere la permeabilità del suolo;
  - il progetto prevede l'inerbimento del terreno sotto i pannelli fotovoltaici;
  - le recinzioni sono permeabili alla piccola fauna (di taglia simile alla lepre);
  - lo studio dei coni visuali dimostrano che la percezione degli elementi dell'impianto rispetto al contesto sono trascurabili;
  - in merito allo studio delle mitigazioni con l'utilizzo di essenze autoctone si rimanda alle tavole progettuali».





VERIFICA AREE IDONEE art. 20 c. 8 D.Lgs 199/2021



Fig. 7 Verifica aree idonee ex art. 20 c. 8 lett. c) quater del D.Lgs. 199/2021 (cfr. Documentazione Integrativa, elaborato Tav\_MII\_IntegrazioneMIC\_Prot\_5372-P.pdf)

**[Opere di mitigazione]**


**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la mitigazione dell'intervento - in ottemperanza agli obiettivi di qualità paesaggistica del **morfitipo "campi agrari a campi chiusi"** che prevede, tra gli altri, il mantenimento del mosaico agricolo; la conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature, dei filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpoderale [...] - e l'espressa richiesta da parte di questa SS PNRR, formulata con nota prot. n. 5372 del 07.11.2022, di evitare configurazioni eccessivamente artefatte e regolari, in particolare per i punti di massima visibilità dagli spazi pubblici (es. dalle infrastrutture stradali) il Proponente, con la documentazione integrativa presentata con nota prot. n. 3137 del 06.03.2023 ha implementato la soluzione proposta in prima istanza specificando quanto segue:

«La proposta alternativa di inserimento paesaggistico risulta costituita da un piano prospettico che prevede uno sfondo caratterizzato da una densa siepe campestre con portamento naturaliforme e con una variegata formazione di erbacee, arbusti e piccoli alberi ad arbusto, che raggiungerà un'altezza di 3m (arbusti autoctoni costituiti dal nocciolo, ligustro, biancospino e sambuco), un secondo piano di alberi di prima grandezza (tigli) con sesto d'impianto largo e regolare che compongono un ritmo territoriale ed in primo piano un filare di gelsi (eventualmente capitozzati, come da tradizione locale) messi a dimora secondo la piantata friulana » (Cfr. Documentazione integrativa, Risposta alla richiesta di documentazione integrativa – Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 07.11.2022, prot. 5372-P, Elaborato Tav\_MII\_IntegrazioneMIC\_Prot\_5372-P.pdf).




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

## Fascia arbustiva con filare alberato



## Fascia arbustiva con filari alberati



**Fig. 8** In alto: sezione trasversale con dettaglio delle opere di mitigazione – il tiglio per le alberature principali e il tiglio, il biancospino, gli arbusti ad alberello o piccoli alberi per la formazione delle siepi campestri. In basso: proposta alternativa di inserimento paesaggistico costituito da un piano prospettico che prevede uno sfondo caratterizzato da una densa siepe campestre (arbusti autoctoni costituiti dal nocciolo, ligustro, biancospino e sambuco); un secondo piano di alberi di prima grandezza (tigli) con sesto siimpianto largo e regolare che compongono un ritmo territoriale ed in primo piano un filare di gelsi (eventualmente capitozzati, come da tradizione locale) messi a dimora secondo la piantata friulana (cfr. Documentazione Integrativa, elaborato *Tav\_MII\_IntegrazioneMIC\_Prot\_5372-P.pdf*)

**CONSIDERATO** che, circa l'individuazione delle necessarie "misure di compensazione" a favore del Comune e con riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Ministero dello sviluppo economico - D.M. 10-9-2010) ai fini della coerenza dell'intervento con gli obiettivi generali del PPR ex art. 8 delle NTA, ed allo scopo di "salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo", il Proponente ha riportato quanto segue: «l'impianto sarà smantellato dopo 25 anni di servizio e alla fine di questo ciclo l'impronta paesaggistica a seguito dell'evoluzione e degli interventi di rinaturalizzazione controllata sarà coerente con il contesto e i morfemi del paesaggio [...]. Contemporaneamente, dopo 35 anni (tempo utile per una completa formazione), il prato stabile, molto presumibilmente, avrà raggiunto una elevata consistenza ecologica e maturità vegetale per cui l'area, oltre a configurarsi come un tassello compiuto del mosaico agrario originario (visto il presente progetto di recupero delle



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

forme perdute), quindi con valore paesaggistico testimoniale, avrà anche un'importante valore naturalistico e di transetto ecologico non più solo diffuso ma di transetto ecologico continuo su tessuto agrario e praterie stabili. Premesso ciò, si precisa che la società proponente, comunque, si rende disponibile a presentare sotto forma di progetto da concordare con l'amministrazione comunale e da presentare in sede di Autorizzazione Unica, proposta di opera compensativa a carattere non meramente patrimoniale ai sensi del D.M. 10/09/2010, il tutto coerente gli obiettivi ed indirizzi generali del PPR – parte statutaria e strategica».

**CONSIDERATO** che, relativamente alla tutela archeologica, - visto quanto emerso dalla Relazione archeologica, considerato che il territorio di Martignacco non è stato oggetto di indagini archeologiche condotte da personale qualificato in anni recenti e che i dati a disposizione consentono di stimare un rischio archeologico medio - la Soprintendenza competente e il Servizio II della DG ABAP hanno concordato nel richiedere l'attivazione della procedura di verifica preventiva di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 25, c. 3 e 8 e ss.mm. e ii.

Con nota prot. 5097 del 05.04.2023 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso l'accordo stipulato con la Società Proponente ai sensi dell'art. 25, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito alla **Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento**.

### **1.1. BENI PAESAGGISTICI**

#### **1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice**

L'intervento non ricade in ambito di tutela paesaggistica ai sensi di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico art. 136 del Codice;

**opere interferenti:** non sussistono opere interferenti.

#### **1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:**

L'intervento non ricade in ambito di tutela paesaggistica ai sensi dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice;

**opere interferenti:** non sussistono opere interferenti.

#### **1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione e di approvazione:**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è dotata di Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ADOTTATO con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2017, n. 1774, APPROVATO con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018.

#### **1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento;**

Il Piano paesaggistico Regionale (PPR-FVG) è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano è "improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini."

Le Norme Tecniche di Attuazione costituiscono l'impianto normativo del PPR-FVG e sono organizzate sulla base della struttura del piano (parte statutaria, parte strategica e di gestione).

All'Art. 8 (Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del paesaggio), comma 2. Sono indicati gli obiettivi della parte statutaria del PPR:

"a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;



- b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- c) riqualificare le aree compromesse o degradate;
- d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
- e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati".

In particolare:

- Art. 17 delle NTA– Morfotipi, in particolare relativamente ai “Mosaici agrari a campi chiusi” e (Allegato.6- B2. Abaco dei Morfotipi);
- Art. 43 “Rete ecologica” relativamente alla lettera c) tessuti connettivi rurali, propri degli Ambiti di paesaggio AP 3, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11 e AP 12, costituiti da una rete densa di elementi caratterizzanti del paesaggio rurale, quali, ad esempio, siepi, filari alberati, capezzagne inerbite, vegetazione del reticolo scolante delle bonifiche; detti elementi possono essere presenti nei morfotipi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere o), p), q), r) e s);
- Art. 44 Rete dei beni culturali;
- Art. 45 Rete della mobilità lenta;
- Art. 47 “Paesaggi rurali storici”.

**1.1.f. Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o Ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art. 146, comma 1), del Codice.**

Nessuna.

## **1.2. BENI ARCHITETTONICI**

**1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze;**

**2.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):**

Beni culturali presenti nelle vicinanze delle opere di progetto:

### **MARTIGNACCO**

#### **Ville venete e dimore storiche**

- Villa del Torso Alberghetti Ermacora
- Villa Deciani Stringher
- Villa di Prampero
- Villa Someda De Marco
- Villa Colombo Desia della Giusta
- Villa Deciani
- Villa Antonini Ermacora Marconi

#### **Archeologia rurale e industriale**

- Ex Filanda Totis
- Ex Mulino Dolso

#### **Siti spirituali**

- Chiesa di San Quirino Vescovo E Martire



- Cappella Statua di Ros
- Parrocchiale di San Maria
- Chiesa di San Martino Vescovo
- Chiesa di San Cosma e San Damiano
- Chiesa di San Nicolo Vescovo e San Giorgio

**1.2.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:**

- NTA Art. 45 - Rete dei beni culturali

**1.3. BENI ARCHEOLOGICI**

**1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 105) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:**

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti *in itinere*.

**1.3.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1**

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice né provvedimenti *in itinere*.

**1.3.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:**

Nell'ambito del PPR-FVG, l'intervento non interferisce direttamente con Zone di interesse archeologico – ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m e art. 143 co. 1 lett. e).

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente nel proprio parere su menzionato, ha esplicitato gli impatti verificati e potenziali e le proprie valutazioni circa la qualità dell'intervento come di seguito riportati.

**« 2.1. BENI PAESAGGISTICI**

Il proponente rappresenta come la significatività dell'area sia legata “alla persistenza di un mosaico paesaggistico con conformazione a campi chiusi, delimitati da siepi e filari di alberi, che rappresenta uno dei tratti caratteristici del paesaggio storico della pianura. La composizione paesaggistica si offre come un mosaico nel quale convivono spazi esclusivamente riservati a un'agricoltura intensiva, in Friuli in larga parte sinonimo di monocultura maidica e aree dove la conformazione del territorio ha mantenuto caratteri tradizionali. Per queste porzioni, come per larga parte della pianura, la conformazione a campi chiusi delimitati dalle siepi e dagli alberi era uno dei tratti distintivi del paesaggio agricolo”, inoltre la situazione “arborea è rappresentata per lo più da boschetti di robinia e impianti di latifoglie. Gli elementi dell'agroecosistema (come ad esempio le siepi, i filari alberati, i filari di gelsi, le capezzagne inerbite, le piccole aree boscate) assumono così una valenza plurima, sia ecologica che storico testimoniale ed identitaria. (cfr. Rel Paesaggistica pag. 92 e Art. 17 delle NTA del PPR “Morfotipi Mosaici agrari a campi chiusi” e Allegato. 6-B2. Abaco dei Morfotipi).

Tuttavia esaminati gli elaborati integrativi trasmessi, nello specifico l'Elaborato “E18 – Opere di Mitigazione”, nelle Revisioni A e B del 16/02/2011, nonché la Relazione di risposta alle osservazioni del MiC (cfr elab. Tav\_MII\_IntegrazioneMIC\_Prot\_5372-P pag. 24 e 25) con il quale si integra lo studio delle mitigazioni con la proposta di ulteriori sezioni di progetto (fig. 12 e fig 25) e il contestuale rimando all'elaborato denominato “Tav RP2 - Relazione Agrifotovoltaico e realizzazione di un Apiario” (Cap. 7 non presente nelle integrazioni) e alla tavola “Tav.E18 opere di mitigazione”, si rappresenta come tali sezioni risultino comunque generiche e non contestualizzate, non fornendo di fatto una soluzione sito specifica, derivante da una lettura del paesaggio esistente. Tale proposta di mitigazione inoltre non è stata inserita e/o rappresentata nella planimetria di progetto dell'impianto (Elab. E.18 Opere



di mitigazioni), e la coerenza paesaggistica non è stata verificata attraverso foto-simulazioni, non consentendo di fatto una valutazione dell'effetto di insieme e della visibilità dell'intervento come percepibile una volta concluso.

Si riscontra e si ribadisce, pertanto, come l'intento della proposta progettuale sia parzialmente aderente a quanto dichiarato e all'intento di preservare la struttura paesaggistica dei "Mosaici agrari a campi chiusi" costituito da "siepi, e filari di essenze arboree disposti a delimitare i confini, caratterizzano questo tipo di mosaico e creano un ambiente riconoscibile e particolare dal punto di vista precettivo e dal punto di vista ecologico, garantendo una buona funzionalità connettiva." (cfr. Rel Paesaggistica pag. 92).

Dagli elaborati progettuali (cfr. Elab. E18) si evince infatti come la mitigazione svolga "ancora" una funzione di perimetrazione dell'area di intervento con filari comunque regolari (seppure organizzati con elementi tipici del paesaggio locale, quali ad esempio i filari di gelsi), parzialmente aderenti alla complessità e ricchezza degli elementi vegetazionali dell'agroecosistema che si dichiara di voler salvaguardare dei "Mosaici agrari a campi chiusi".

### **2.3. BENI ARCHEOLOGICI**

#### ***2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:***

L'area di intervento non interessa direttamente immobili di interesse archeologico dichiarati ai sensi della parte II del Codice.

#### ***2.3.b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo 50/2016, – articolo 25, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").***

Questa Soprintendenza con nota prot. n. 20323 dd. 04/11/2022 richiedeva l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 tramite esecuzione di indagini geofisiche e sondaggi nelle aree a rischio medio ed elevato, nonché la sorveglianza archeologica in corso d'opera degli interventi nel sottosuolo posti nelle aree a rischio alto come da Carta del rischio archeologico (cfr. TAV\_RS2\_4 e TAV\_RS2\_5), in considerazione della peculiare natura dei contesti archeologici potenzialmente conservati nel sottosuolo, dato il rischio di intercettare necropoli connesse ai percorsi stradali ivi localizzati di epoca romana (Sito 36), che rappresentano un tipo di evidenza difficilmente individuabile tramite sondaggi di scavo ovvero indagini geofisiche.

Ai sensi dell'articolo 25, c. 14, del succitato D.Lgs. 50/2016 e del punto 5.2 delle Linee Guida di verifica preventiva dell'interesse archeologico (DPCM 14/2/22), come richiesto dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 5372 dd. 07/11/2022 (assunta agli atti d'Ufficio con prot. n. 20728 in data 10/11/2022), è stato stipulato tra la scrivente Soprintendenza e i committenti dell'opera un accordo al fine di disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini (protocollo d'intesa SABAP FVG rep. n.02 dd. 22/03/2023). Detto accordo ha definito il piano operativo complessivo delle indagini preventive, precisandone localizzazione e modalità attuative (all. 2 - 'Progetto di indagini archeologiche'). In particolare, gli interventi di archeologia preventiva si articolano nel territorio di Fagagna in una serie di indagini geofisiche da realizzare in corrispondenza delle opere di connessione dell'impianto alla RTN e nel territorio di Martignacco in n.2 serie distinte e successive di sondaggi archeologici da eseguire in corrispondenza dell'impianto agrivoltaico da progetto.

In data 09/06/2023 venivano ultimate le indagini geofisiche e la prima serie di sondaggi archeologici e i committenti dell'opera trasmettevano le relative relazioni scientifiche redatte da archeologo professionista qualificato tramite nota assunta agli atti d'Ufficio con prot. n. 13692 dd. 06/07/2023. Le indagini geofisiche che hanno interessato il territorio del Comune di Fagagna sono state realizzate in prossimità di due aree individuate dalla VIArch riconosciute a rischio archeologico medio e alto a motivo della presenza delle evidenze UT 36 e UT38 ('Carte del rischio archeologico' di cui alla Relazione VIArch), dove sono previste opere di connessione dell'impianto agrivoltaico alla RTN. In



prossimità di queste due aree sono state individuate due zone, denominate MART\_01 e MART\_02, che sono stato oggetto di indagini geofisiche georadar (Ground Penetrating Radar – GPR). Le indagini hanno rilevato l'assenza di anomalie interpretabili come tracce di assi viari antichi sepolti (si veda la Relazione indagini geofisiche a firma del dott. Guglielmo Strapazzon) come ipotizzato nella relazione VPIA sulla base dei dati d'archivio a disposizione. Si chiede di prevedere comunque la sorveglianza archeologica nel corso della realizzazione dei lavori di scavo previsti dal progetto per le opere di connessione nei due tratti interferenti con UT36 e UT38, alla condizione imprescindibile che siano garantite modalità e tempistiche anche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi ultimi si rendessero necessari, a seguito delle possibili evidenze archeologiche emerse. Le modalità degli interventi archeologici saranno concordate per le vie brevi con il funzionario archeologo di questo Istituto referente per il territorio di Fagagna prima dell'avvio dei lavori.

Per quanto attiene alle indagini di scavo preventivo, la verifica a oggi è consistita nella sola esecuzione della prima serie di sondaggi e ha previsto lo scavo di n.7 trincee di 10m di lunghezza circa per 1,70m di larghezza ca., fino allo sterile archeologico, in corrispondenza della parte centrale dei quadranti del campo fotovoltaico (elab. Relazione indagini archeologiche in ottemperanza all'accordo tra SABAP FVG e Atlas Solar 2 s.r.l., Fig. 4). Detti primi sondaggi non hanno restituito la presenza di alcun elemento di natura archeologica, sia per l'assenza di materiali che di depositi di origine antropica (elab. Relazione indagini archeologiche in ottemperanza all'accordo tra SABAP FVG e Atlas Solar 2 s.r.l., in part. p. 5).

Si resta pertanto in attesa della prevista seconda serie di sondaggi preventivi per poter redigere la relazione definitiva approvata dal soprintendente ABAP FVG e sulla base della documentazione presentata dai committenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, come anche previsto dall'art. 8 dell'accordo. Posizionamento, dimensioni, modalità di realizzazione e frequenza dei saggi sono stati definiti nel succitato documento di progettazione denominato 'Progetto di indagini archeologiche', elaborato da professionista archeologo in possesso dei requisiti di prima fascia cui al D.M. MiBACT 20 maggio 2019, n. 244 e divenuto parte integrante dell'accordo (allegato 2 dell'accordo, cfr. in part. tavv. RS2.7). Come previsto dall'art. 3 dell'accordo, la seconda serie di indagini potrà essere eventualmente realizzata anche nel momento in cui il committente - o qualsiasi soggetto ad esso subentrato - sarà entrato nella titolarità delle aree oggetto di indagine, sempre nel rispetto della natura preventiva delle indagini, che dovranno essere preliminari all'esecuzione dell'intervento in argomento.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia **nel merito della compatibilità paesaggistica** delle opere nel proprio parere endoprocedimentale trasmesso con nota prot. n.18058 del 14.09.2023 agli atti della Scrivente acquisita con nota prot. n. 20510 del 15.09.2023, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ha espresso un parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, tuttavia condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni come sotto riportate nel quadro delle condizioni ambientali.

**CONSIDERATO** che, esaminata la documentazione integrativa e valutato quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP del Friuli Venezia Giulia, **per quanto riguarda gli aspetti archeologici**, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio ha dichiarato quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, consultata la documentazione progettuale disponibile sul sito web del MASE a seguito della richiesta formulata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 3316 dell'08.03.2023, vista la nota prot. n. 18058 del 14.09.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, vista la documentazione progettuale e integrativa, esaminata la situazione vincolistica, visto l'accordo stipulato con il proponente per disciplinare l'attività archeologica preventiva,



considerati gli esiti delle indagini preventive richieste – in particolare, nel territorio di Fagagna una serie di indagini geofisiche in corrispondenza delle opere di connessione dell’impianto alla RTN e nel territorio di Martignacco nn. 2 serie distinte e successive di sondaggi archeologici da eseguire in corrispondenza dell’impianto agrivoltaico – evidenzia che sebbene le indagini geofisiche non abbiano rilevato anomalie è comunque necessario prevedere la sorveglianza archeologica in corso d’opera per i lavori di scavo previsti dal progetto per le opere di connessione nei due tratti interferenti con UT36 e UT38; evidenzia, altresì, che è stata eseguita solo la prima serie di sondaggi archeologici, che ha dato esito negativo, e deve ancora essere eseguita la seconda serie.

La Soprintendenza, ritenendo comunque il progetto compatibile con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale per tutte le motivazioni esposte nella citata nota prot. n. 18058, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in parola, ma nel rispetto delle seguenti prescrizioni archeologiche:

*n. 3 - Ante operam:*

«Preliminarmente all’avvio delle opere di scavo di realizzazione dell’impianto agrivoltaico e delle relative infrastrutture, dovranno essere ultimati presso il campo agrivoltaico in comune di Martignacco i richiesti sondaggi archeologici di verifica preventiva dell’interesse archeologico relativi alla seconda serie di cui all’art.3 dell’accordo SABAP FVG rep. 02/2023 dd. 22/03/2023, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c.3 e 8 (...);»

*n. 4 – Corso d’opera:*

«In considerazione della tipologia delle opere previste unitamente al rischio di intercettare evidenze difficilmente individuabili tramite indagini geofisiche e saggi di scavo - quali aree necropolari e contesti preistorici, ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio, ma non individuabili con le metodologie di indagini indiretta attualmente note e per le quali non è pianificabile una campagna di scavi -, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo SABAP FVG rep. 02/2023 dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica in corso d’opera di tutti gli interventi previsti nel sottosuolo (...) posti nelle aree a rischio medio e alto come da ‘Carte del rischio archeologico’ di cui alla Relazione di verifica preventiva (...);»

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche nn. 3 e 4 così come descritte nel citato parere prot. n. 18058.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 48, c. 5-quinquies, del D.L. 772021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) nonché dell’art. 1, c. 10, dell’allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell’affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l’inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Pertanto, si ribadisce che all’esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 8-9 dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle “Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022” (di seguito “Linee Guida”).

A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è attualmente prevista dall’art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all’allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate “Linee guida” approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico».

**CONSIDERATO** quanto stabilito dall'art. 26, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*.

**ESAMINATI** tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito web del MASE al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8424>

**ESAMINATA** tutta la documentazione e gli approfondimenti progettuali trasmessi dalla Società Proponente nel corso dell'iter istruttorio.

**CONSIDERATI** i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web del MASE.

**CONSIDERATO** del parere di esito positivo con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 197 del 31 agosto 2023 per gli aspetti ambientali di propria competenza.

**VISTI e CONSIDERATI** il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il contributo istruttorio dei Servizi II e III della DG ABAP sopra menzionati.

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

**CONSIDERATO** che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle “Linee Guida” di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

- [...]
- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
  - d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*

- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio* e che *la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

**CONSIDERATO** che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

**CONSIDERATO** che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, *è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

**VISTO** il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

**VISTO** il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

**VISTO** che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità**.

**VISTO** che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

**VISTA** la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 23/02/2007 relativa a "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", art. 60 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 143 del citato D.Lgs 42/2004 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018 n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018.



**CONSIDERATA** la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2021 n. 16 e in particolare le condizioni riportate all'art. 4, comma 18 per gli impianti fotovoltaici a terra:

«[...] la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

[...] b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;

[...] e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;

[...]».

**CONSIDERATE** le caratteristiche dell'intervento e le interferenze – dirette e indirette - generate con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) e del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

**CONSIDERATI** gli obiettivi generali della parte statutaria del PPR, gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e le direttive per la rete ecologica regionale, per la rete dei beni culturali, per la rete della mobilità lenta ricadenti nell'Ambito n. 8 "Alta Pianura Friulana e isontina".

**CONSIDERATO** l'impianto normativo del PPR-FVG in relazione alla parte statutaria, strategica e di gestione del piano stesso e, in particolare, delle NTA:

- l'art. 8, c. 2 relativo agli obiettivi della parte Statutaria del PPR nel quadro degli "Obiettivi del PPR e degli obiettivi di qualità del paesaggio";

- l'art. 17 c. 2 lett.r) "mosaici agrari a campi chiusi" nel quadro dei *Morfotipi*

- l'art. 43 "Rete ecologica" relativamente alla lettera c) tessuti connettivi rurali, propri degli Ambiti di paesaggio AP 3, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11 e AP 12, costituiti da una rete densa di elementi caratterizzanti del paesaggio, rurale, quali ad esempio siepi, filari alberati, capezzagne inerbite, vegetazione del reticolo scolante delle bonifiche; detti elementi possono essere presenti nei morfotipi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere o), p), q), r) e s);

- Art. 44 Rete dei beni culturali;

- Art. 45 Rete della mobilità lenta;

- Art. 47 "Paesaggi rurali storici".

**VALUTATO** che il progetto in esame e, per quanto di interesse, in particolare le soluzioni mitigative proposte risultano allo stato attuale della documentazione presentata parzialmente coerenti con la complessità e la ricchezza degli elementi vegetazionali dell'agrosistema dei "mosaici agrari a campi chiusi".

**CONSIDERATO** che relativamente agli aspetti paesaggistici, l'area di intervento è ricompresa nell'ecotopo tessuto connettivo rurale **08115 area rurale a sud di Martignacco**.

Come evidenziato nella Scheda d'Ambito del PPR n. 8 *Alta Pianura Friulana e Isontina*, «si tratta di un'area caratterizzata dalla presenza di sistemi agricoli complessi con resti di vegetazione spontanea, che garantisce una buona funzionalità connettiva. L'area non è stata interessata da interventi di riordino fondiario e conserva ampie superfici caratterizzate da struttura a mosaico a campi chiusi. La vegetazione arborea è rappresentata per lo più da boschetti di robinia e impianti di latifoglie. Include la Campagna di Plasencis, paesaggio rurale storico segnalato nella Rete Rurale Nazionale» [cfr. Scheda d'Ambito del PPR n. 8 *Alta Pianura Friulana e Isontina*, par. 2 Interpretazione, pag. 68].

**CONSIDERATO** che per gli "ecotopi con prevalente funzione di connettivo" il PPR prevede che [cfr. Scheda d'Ambito del PPR n. 8 *Alta Pianura Friulana e Isontina*, par. 4 *Disciplina d'uso*, pag. 95]:



«Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale disciplinano:

- la conservazione e il ripristino dei prati stabili, quali elementi della rete ecologica locale;
- la riduzione e mitigazione dell'attraversamento di ecotopi con prevalente funzione di connettivo da parte delle infrastrutture di trasporto, energetiche ed idrauliche;
- la previsione di fasce tampone attorno alle aree core;
- il mantenimento e il miglioramento della funzionalità ecologica dei varchi nelle aree urbanizzate.

La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano:

- la gestione ed i protocolli di pulizia e manutenzione della rete irrigua dei consorzi di bonifica e irrigazione compatibili con la conservazione della biodiversità;
- la gestione di siti riproduttivi o di svernamento di specie di fauna protetta, ai sensi della legge regionale 9/2007 e relativo regolamento attuativo, e s.m.i.;
- la funzionalità ecologica dei varchi nelle aree urbanizzate.

Non sono ammissibili gli interventi e le opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di specie Natura 2000 indicati dalla Rete ecologica locale».

**CONSIDERATO** che, in particolare per l'ecotopo 01885 Martignacco in cui ricade l'area di intervento, il PPR precisa che [cfr. Scheda d'Ambito del PPR n. 8 Alta Pianura Friulana e Isontina, par. 4 Disciplina d'uso, pag. 96]: «Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale disciplinano:

- la conservazione, il ripristino e l'incremento dei prati stabili residui, degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate».

**VISTA** la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) con la quale l'amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura.

**CONSIDERATO** che, secondo quanto riportato dal Proponente: «l'area d'intervento non interessa elementi dei prati stabili residui né elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite). La presenza di tali elementi funzionali è riscontrabile nella parte sud-sud est ed in parte a nord delle aree oggetto di studio mentre, risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese confinanti con la viabilità interpodereale.

Il progetto prevede di perimetrare l'area d'impianto con essenze autoctone a pronto effetto disposti a delimitare i confini, in quanto questi elementi funzionali tipici del morfotipo in esame risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese. La funzione di questi elementi è di tipo ecologico-ambientale. Infatti le siepi, i filari di essenze arboree disposti a delimitare i confini, caratterizzano questo tipo di mosaico e creano un ambiente riconoscibile e particolare dal punto di vista precettivo e dal punto di vista ecologico, garantendo una buona funzionalità connettiva. Questo permette di riconnettere gli elementi funzionali esistenti attraverso una riproposizione degli elementi dell'agroecosistema tradizionale, i quali, sebbene abbiano valore botanico spesso non rilevante, rivestono una notevole valenza faunistica e costituiscono elementi di connessione fondamentali».

**VALUTATO** che, in ragione degli elementi e dei valori paesaggistici su menzionati, le soluzioni mitigative proposte, come rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere su menzionato, con particolare riguardo alla fascia vegetazionale, risultano generiche, non contestualizzate e ancora orientate ad una "funzione" di essenziale perimetrazione dell'area di intervento, con filari regolari (seppure organizzati con elementi tipici del paesaggio locale, quali ad esempio filari di gelsi) e quindi parzialmente aderenti alla complessità e ricchezza degli elementi vegetazionali dell'agroecosistema che si dichiara di voler salvaguardare dei "Mosaici agrari e campi chiusi", e che quindi necessitano di ulteriori approfondimenti progettuali e implementazione.

**CONSIDERATO** che, relativamente agli aspetti architettonici, l'intervento non interessa direttamente immobili e aree di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice.



**CONSIDERATO** che relativamente agli aspetti archeologici, la prima serie di sondaggi – svolti ai sensi dell'accordo sottoscritto con la competente Soprintendenza ABAP ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 25 c. 4 e ss.mm. e ii. - non ha restituito la presenza di alcun elemento di natura archeologica e che la Soprintendenza è in attesa della prevista seconda serie di sondaggi preventivi per poter redigere la relazione definitiva.

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

**VISTO** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

**VISTO** il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*»

**VISTO** il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”.

**VISTO** il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

**EVIDENZIANDO** che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

**CONSIDERATO** che l'art. 33 (*Aree compromesse e degradate*) delle NTA del PPR – FVG riconosce le aree compromesse e le aree degradate quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione; il PPR riconosce i Campi fotovoltaici quale tipologia di trasformazione che comporta fenomeni di compromissione e degrado del paesaggio regionale (punto 5 lett. d).

**CONSIDERATO** che, pertanto, questo Ministero ha richiesto al Proponente [Cfr. richiesta n. 5 della nota trasmessa con prot. n. 5372-P del 07.11.2022] di prevedere misure di compensazione commisurate all'estensione dell'intervento proposto e distribuito in 3 cluster funzionali.

**VALUTATA** positivamente la piena disponibilità del Proponente a procedere con idonee misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

**CONSIDERATO** che la definizione delle misure compensative dovrà essere in ogni caso determinata in conformità ai criteri elencati nel D.M. 10.09.2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* e in riferimento alle condizioni vincolanti di cui al comma 18 dell'art. 4 della L.R. 16/2021.

**CONSIDERATO** che dall'analisi presentata dal Proponente non vi sono altri campi fotovoltaici nelle immediate vicinanze dell'intervento tali da configurare un effetto cumulativo di impatto paesaggistico per la presenza di superfici contigue a fotovoltaico.



**RITENUTO** utile richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale;

**CONSIDERATO** quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**VALUTATO** che l'area scelta per l'impianto presenta caratteristiche paesaggistiche rurali di rilievo e che il progetto dovrà necessariamente essere modificato secondo le indicazioni dettate nel quadro prescrittivo.

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Ellomay Solar Italy Eight 05 S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Atlas Solar 2 S.r.l. per il progetto di un *impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione al la RTN, della potenza di 18,01 MW, da realizzarsi nei Comuni di Martignacco (UD) e Fagagna (UD) nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate (dalla n.1. alla n. 4).*

<b>N. PRESCRIZIONE</b>	<b>1</b>
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	PRIMA DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componente paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere sottoposto a valutazione della Soprintendenza ABAP un elaborato in cui si evinca l'organizzazione generale del sistema degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate (anche a scopo mitigativo) che assicuri il mantenimento del paesaggio agricolo esistente, <u>l'implementazione delle fasce arboree esistenti</u> e mitigative - evitando comunque configurazioni eccessivamente artefatte e regolari - anche se questo dovesse prevedere la revisione del layout e della collocazione dei pannelli fotovoltaici. A tale scopo dovrà anche essere presentato aggiornamento della tavola di progetto delle mitigazioni (attuale Elab. E18 – Opere di Mitigazione) con l'inserimento del sistema di mitigazioni effettivamente proposto (Fig. 13, pag. 25 dall'elaborato “Tav_MI1_IntegrazioneMIC_Prot_5372-P),
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	PRIMA DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
<b>Ente vigilante</b>	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia



<b>N. PRESCRIZIONE</b>	<b>2</b>
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	PRIMA DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componente paesaggio
Oggetto della prescrizione	Mitigazioni vegetazionali – dovrà essere sottoposto a valutazione della Soprintendenza ABAP un elaborato in merito alle mitigazioni vegetazionali in cui sia svolta un'ulteriore approfondita analisi di intervisibilità, attraverso punti di vista indicativi tratti da punti di osservazione reali (strade di accesso e a vista d'uomo), attraverso fotoinserimenti (almeno 5) che dimostrino come gli elementi vegetazionali scelti per la mitigazione (Fig. 13, pag. 25 dall'elaborato "Tav_MI1_IntegrazioneMIC_Prot_5372-P" risultino coerenti con la struttura paesaggistica dell'agro-ecosistema caratterizzante il paesaggio esistente (Mosaico agrario a campi chiusi).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	PRIMA DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
<b>Verifica di ottemperanza</b>	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

<b>N. PRESCRIZIONE</b>	<b>3</b>
MACROFASE:	ANTE OPERAM
FASE:	PRIMA DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componente beni culturali - archeologia
Oggetto della prescrizione	<p>Preliminarmente all'avvio delle opere di scavo di realizzazione dell'impianto agrivoltaico e delle relative infrastrutture, dovranno essere ultimati presso il campo agrivoltaico in comune di Martignacco i richiesti sondaggi archeologici di verifica preventiva dell'interesse archeologico relativi alla seconda serie di cui all'art.3 dell'accordo SABAP FVG rep. 02/2023 dd. 22/03/2023, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c.3 e 8. Le indagini archeologiche preventive dovranno essere ultimate prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere dell'impianto.</p> <p>In caso di rinvenimento di contesti archeologici per i quali le indagini di archeologia preventiva esauriscano l'esigenza di tutela, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico verrà considerata conclusa con esito negativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, co. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di ulteriori elementi sopravvenuti.</p> <p>In caso di esito positivo dei sondaggi e al rinvenimento di contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario, per i quali siano possibili interventi di rinterro oppure smontaggio/rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, seguiranno le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente</p>



	<p>rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del D.Lgs. 42/2004 relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.</p> <p>In caso di emersione di complessi archeologici potenzialmente interferenti con l'opera in progetto e la cui conservazione non possa essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento in situ, le prescrizioni potranno comportare l'imposizione di modifiche anche sostanziali del progetto - con conseguenti potenziali ritardi nei tempi di realizzazione delle opere - ovvero, in casi di assoluta incompatibilità dell'opera in progetto con il contesto di interesse archeologico, la completa irrealizzabilità delle componenti dell'impianto che ricadano nelle aree ove siano presenti evidenze archeologiche non rimosibili per eccezionale importanza storico- culturale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida (DPCM 14/2/22). Le prescrizioni saranno incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvierà il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI, IVI COMPRESI QUELLI PRELIMINARI E DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DELL'IMPIANTO
Ente vigilante	Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

<b>N. PRESCRIZIONE</b>	<b>4</b>
MACROFASE:	CORSO D'OPERA
FASE:	Fase di cantiere
AMBITO DI APPLICAZIONE	Componente beni culturali - archeologia
Oggetto della prescrizione	<p>In considerazione della tipologia delle opere previste unitamente al rischio di intercettare evidenze difficilmente individuabili tramite indagini geofisiche e saggi di scavo - quali aree necropolari e contesti preistorici, ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio, ma non individuabili con le metodologie di indagini indiretta attualmente note e per le quali non è pianificabile una campagna di scavi -, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo SABAP FVG rep. 02/2023 dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica in corso d'opera di tutti gli interventi previsti nel sottosuolo in fase sia antecedente sia successiva all'edificazione dell'impianto del presente accordo posti nelle aree a rischio medio e alto come da 'Carte del rischio archeologico' di cui alla Relazione di verifica preventiva (cfr. Relazione di verifica, TAV. RS2.1), come da succitata nota prot.n. 5372/2022 da parte di archeologi professionisti (D.Lgs. 42/2004, art. 9bis), in particolare nei due tratti interferenti con UT36 e UT38 alla condizione imprescindibile che siano garantite modalità e tempistiche anche per compiere eventuali scavi areali, qualora questi ultimi si rendessero necessari, a seguito delle possibili evidenze emerse. Si ribadiscono, infine,</p>



	i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.
Ente vigilante	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Per quanto attiene agli aspetti archeologici si specifica che, ai sensi dell'art. 48, c. 5-quinquies, del D.L. 772021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere. Pertanto, si ribadisce che all'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022" (di seguito "Linee Guida"). A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella  
 Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V DG-ABAP  
 Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige  
 tel. 06/6723.4726 – [enrica.gialanella@cultura.gov.it](mailto:enrica.gialanella@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
 Arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da  
**Rocco Rosario Tramutola**

CN = Tramutola Rocco Rosario  
 O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo  
 C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
 Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
 O = Ministero della cultura  
 C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401  
 PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
 PEO [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)